

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI LINGUE E INFORMATICA

I laboratori sono un luogo di studio e di lavoro .

Essi sono patrimonio e risorsa didattica dell'Istituto, pertanto, tutti coloro che vi accedono e facciano uso dei beni in dotazione dovranno prestare la massima cura e mantenerli corresponsabilmente in perfetta efficienza.

A tutela degli utenti, allievi e docenti, il nostro Istituto è dotato di un dispositivo dedicato Proxy/Firewall hardware/software per il blocco di siti web ingannevoli e filtraggio di contenuti.

Il presente regolamento contiene le Norme che disciplinano l'accesso al laboratorio nonché le procedure operative di utilizzo.

Art. 1: Soggetti autorizzati all'uso del laboratorio.

a) L'accesso ai laboratori è consentito esclusivamente agli insegnanti del Dipartimento linguistico e informatico, agli assistenti tecnici in servizio nella scuola, alle classi accompagnate dall'insegnante, ed in orario extra-scolastico esclusivamente, al personale addetto alle pulizie;

b) è vietato l'accesso ai laboratori agli alunni non accompagnati dall'insegnante;

c) ogni altro uso e utilizzo dei laboratori, deve essere autorizzato dal D. S. e precedentemente concordato con il coordinatore del dipartimento linguistico e informatico e l'assistente tecnico;

d) l'utilizzo del Laboratorio è regolato da un calendario annuale predisposto da un Assistente tecnico, e approvato dal D.S.. Ogni docente è tenuto ad annotare anche data e ora di ingresso e di uscita, classe e tipo di lavoro svolto nonché eventuali anomalie verificatesi durante lo svolgimento delle attività didattiche;

e) nelle ore in cui la classe assegnataria non usufruisce del laboratorio, l'accesso è consentito anche ad altre classi, previa prenotazione da effettuarsi nell'apposito registro entro la mattinata del suo potenziale utilizzo;

f) negli orari in cui i laboratori non sono assegnati ad alcuna classe, l'accesso è consentito a tutte le altre classi, secondo le modalità della lettera e), escludendo il caso in cui vi è in corso un programma di manutenzione degli strumenti e/o apparecchiature;

g) nel caso il laboratorio sia usato al di fuori dell'orario di servizio dell'Assistente Tecnico, il docente coinvolto concorderà con quest'ultimo l'utilizzo e il riordino del materiale necessario allo svolgimento delle esperienze;

h) l'uso del laboratorio al di fuori dell'orario di servizio dell'assistente tecnico, è gestito in modo autonomo dal docente che ne faccia richiesta, che assume tutte le responsabilità di cui alla lettera b), c), dell'art. 9 del presente regolamento;

i) le chiavi d'accesso ai laboratori sono depositate c/o la Segreteria Didattica nonché presso il Front Office.

Art. 2 : Norme di comportamento all'interno del Laboratorio.

a) All'inizio di ogni anno scolastico, a cura del docente accompagnatore, le esercitazioni devono essere precedute da una o più lezioni specifiche al fine di fornire istruzioni chiare sulla pericolosità del laboratorio, delle apparecchiature usate e delle modalità di allontanamento rapido dal laboratorio. Questa procedura di preventiva informazione e le istruzioni impartite vanno riportate sul giornale di classe e su quello personale del docente;

b) In laboratorio è assolutamente vietato fumare, mangiare, bere, portare cibi e bevande e qualsiasi altra attività non inerente al laboratorio stesso;

c) zaini, cartelle e capi di vestiario vanno depositati al di fuori della zona di lavoro e in modo tale da non intralciare gli spazi attorno ai banchi e le vie d'uscita in caso di emergenza;

d) agli studenti è fatto divieto di allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza autorizzazione dell'insegnante o, in sua provvisoria assenza, dell'assistente tecnico;

e) nell'eventualità di un qualsiasi infortunio, gli allievi sono tenuti ad informare immediatamente l'insegnante e/o l'Assistente tecnico;

f) il prelievo o il temporaneo spostamento all'esterno del Laboratorio di qualsiasi bene in carico allo stesso deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal docente responsabile e/o dall'assistente tecnico su un apposito registro.

Art. 3: Norme sull'utilizzo dei computer.

Il laboratorio non deve essere considerato come un *internet point* o stanza di computer in rete, né una copisteria a cui si possa accedere a piacimento, bensì un'aula didattica dove si condividono e si avvalorano le esercitazioni tecnico-pratiche degli studenti. Gli studenti potranno dunque utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in internet

solo per scopi didattici. L'accesso ad internet deve essere effettuato sempre sotto la sorveglianza dell'insegnante. Per tali ragioni è assolutamente vietato:

a) intervenire sulle attrezzature o manometterle, eventuali anomalie o malfunzionamenti vanno segnalati subito al docente accompagnatore e all'assistente tecnico;

b) variare lo sfondo del desktop, la risoluzione del video, le impostazioni del mouse e delle schede audio;

c) apportare modifiche o manomissioni del sistema operativo e del contenuto dell'hard disk;

d) installazione software sia d'uso commerciale che in distribuzione gratuita, recati a titolo personale, poiché questi potrebbero interferire con il corretto funzionamento del sistema operativo;

e) utilizzare sistemi di memoria che non siano quelli in dotazione alla scuola oppure, su responsabilità del docente, che non siano stati verificati con un programma antivirus;

f) inviare messaggi personali di posta elettronica dalle postazioni;

g) effettuare download di file dalla rete senza l'autorizzazione del docente;

h) navigare su siti web non inerenti all'attività didattica che si sta svolgendo;

i) modificare le connessioni di rete;

l) inviare dati e fotografie personali o di altre persone;

Art. 4: Adempimenti di carattere generale sull'uso del laboratorio.

a) Il laboratorio linguistico e le postazioni informatiche possono essere utilizzati esclusivamente per attività di insegnamento, funzionali all'insegnamento e di formazioni del personale docente e non docente.

b) il docente dovrà assegnare agli alunni una postazione che non potrà essere modificata. Ogni alunno è tenuto a rispettare tale assegnazione e potrà spostarsi ad altra postazione solo se autorizzato dall'insegnante;

c) il docente accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di hardware e software;

d) il laboratorio non deve essere mai lasciato aperto o incustodito quando nessuno lo utilizza;

e) la gestione tecnica delle apparecchiature presenti nel laboratorio linguistico e/o informatico è affidata ad un Assistente tecnico. Egli provvede ad alimentare e regolare le apparecchiature, nonché a configurare il sistema operativo e i programmi.

Art. 5: Norme Generali di sicurezza e prevenzione.

a) per la prevenzione degli incendi e il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l'intero Liceo;

b) per quanto attiene alla sicurezza e alla prevenzione in generale, ove non esplicitamente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente;

Art. 6: Adempimenti del personale tecnico in ambito di prevenzione.

L'assistente tecnico ha l'obbligo, durante l'attività lavorativa, di:

a) rispettare e far rispettare tutte le norme di comportamento previste dal Regolamento;

b) segnalare ogni anomalia relativa all'efficienza degli impianti sezionatori di energia e degli impianti di alimentazione di acqua e gas, delle attrezzature antincendio e di emergenza sanitaria, al personale ATA responsabili degli interventi di blocco e di chiusura degli impianti stessi;

c) verificare che gli strumenti e le attrezzature utilizzate siano idonee all'impiego previsto, integre e correttamente funzionanti;

d) consegnare prima delle esperienze, ove richiesto dalle stesse, i mezzi di protezione individuale.

Art. 7: Chiusura delle attività giornaliere.

Al termine dell'attività giornaliera l'assistente tecnico o, in sua assenza, un addetto del personale ATA, ha il compito di:

a) controllare lo spegnimento di tutte le apparecchiature elettriche e del quadro elettrico generale;

b) controllare la chiusura a chiave di armadi e cassette;

c) controllare che i laboratori siano in ordine e non siano presenti evidenti anomalie;

d) chiudere a chiave i laboratori;

e) i docenti che utilizzano i laboratori al di fuori dell'orario di servizio dell'assistente tecnico hanno l'obbligo di adempiere personalmente a quanto previsto dai precedenti commi.

Art. 8 Documentazione.

Presso il laboratorio deve essere depositata la seguente documentazione:

- a) regolamento;
- b) norme di comportamento per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti;
- c) planimetria di evacuazione;
- d) orario settimanale del laboratorio;
- e) registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale, registro delle prenotazioni (anche in formato digitale);

Una copia del Regolamento e del piano di evacuazione devono essere esposte in modo ben visibile all'interno di ciascun laboratorio.

Art.9 Responsabilità.

a) Nei confronti degli alunni che, con comportamento scorretto o superficiale, provochino qualsiasi tipo di danno, sia al computer che ai sistemi operativi, verranno adottati i conseguenti provvedimenti disciplinari, così come previsto nel Regolamento di Istituto. Eventuali atti di vandalismo o di sabotaggio saranno perseguiti nelle forme previste, ivi compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

b) Il docente di turno è tenuto ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali responsabili. Gli allievi che non rispettano le regole, sono allontanati dal laboratorio per il periodo di lezione o, in caso di recidiva per l'intero anno scolastico. Tale sanzione deve essere annotata ed è vincolante anche per docenti diversi da coloro che le hanno erogate.

c) Il docente accompagnatore unitamente all'assistente tecnico sono responsabili del corretto svolgimento delle attività che avvengono all'interno del laboratorio, secondo le modalità elencate nel presente regolamento;

d) sull'insegnante accompagnatore, congiuntamente all'assistente tecnico, nei limiti delle rispettive competenze grava un dovere di vigilanza sugli alunni presenti all'interno del laboratorio, con conseguenti responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Fasano, 10.12.2018

Il Coordinatore del Dipartimento

Assistente tecnico

Il Dirigente Scolastico